

Lavoro (diritto penale) – sicurezza nei luoghi di lavoro - attenuante prevista Cassazione sentenza n. 29545 del 17 luglio 2009

5 Settembre 2009 - lavoro (diritto penale) – sicurezza nei luoghi di lavoro - attenuante prevista dall'art. 303 d.lgs. N. 81 del 2008 - adempimento a seguito di invito alla regolarizzazione - applicabilità - operatività per fatti pregressi - ammissibilità Corte di Cassazione sentenza n. 29545 del 17 luglio 2009

Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dall'entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla nuova attenuante introdotta dall'art. 303 la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 cod. proc. Pen., si adopera per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha affermato non solo che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza "vale come attenuante", ma anche che detta attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo. Corte di Cassazione sentenza n. 29545 del 17 luglio 2009 - dal sito web della Corte di Cassazione